

Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)

del 17 dicembre 2003 (Stato 1° novembre 2008)

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 25 capoverso 1 lettera h della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF,
ordina:

Sezione 1: Sedute del Consiglio dei PF

Art. 1 Pianificazione delle sedute

¹ Il Consiglio dei PF si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario annuale prestabilito.

² Se affari urgenti lo richiedono, il presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di un membro.

Art. 2 Preparazione delle sedute

¹ I partecipanti ricevono di norma quattordici giorni prima della seduta:

- a. la convocazione indicante l'ora e il luogo della seduta;
- b. l'ordine del giorno;
- c. i documenti necessari per la seduta.

² Il presidente prepara l'ordine del giorno.² Nell'ordine del giorno sono indicati gli affari pronti per essere sottoposti a discussione e delibera al momento della seduta e le proposte presentate precedentemente.

³ Oltre ai membri del Consiglio dei PF, ricevono i documenti menzionati al capoverso 1:

- a. i direttori degli istituti di ricerca;
- b. i presidenti delle assemblee universitarie; questi ultimi non ricevono tuttavia gli atti concernenti le elezioni dei professori.³

⁴ Il segretario di Stato per l'educazione e la ricerca riceve l'ordine del giorno.⁴

RU 2004 633

¹ RS 414.110

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 23 mar. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2005 1753).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008 4613).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008 4613).

⁵ Il presidente può trasmettere documenti delle sedute unicamente ai membri del Consiglio dei PF.⁵

⁶ I documenti delle sedute sono segreti.⁶

Art. 3⁷ Partecipanti alle sedute

Oltre ai membri del Consiglio dei PF, prendono parte alle sedute:

- a. il direttore amministrativo;
- b. il verbalista;
- c. il responsabile della comunicazione;
- d. all'occorrenza: altri collaboratori dello stato maggiore del Consiglio dei PF o esperti esterni.

Art. 4 Diritto di proposta e di voto

¹ I membri del Consiglio dei PF hanno diritto di proposta e di voto. Il diritto di voto è personale e non delegabile.

² Gli altri partecipanti alle sedute hanno voto consultivo.

³ I direttori degli istituti di ricerca non rappresentati in seno al Consiglio del PF e i presidenti delle assemblee universitarie hanno il diritto di presentare proposte per affari riguardanti il loro settore.

Art. 4a⁸ Principio di collegialità

Il Consiglio dei PF agisce e decide in modo collegiale.

Art. 4b⁹ Segreto delle deliberazioni

¹ Le sedute del Consiglio dei PF sottostanno al segreto delle deliberazioni.

² Oltre ai membri del Consiglio dei PF, sono tenuti a osservare il segreto delle deliberazioni i collaboratori dello stato maggiore e gli altri partecipanti alle sedute, nella misura in cui sono stati espressamente invitati a farlo.

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

Art. 5 Quorum

Il Consiglio dei PF può deliberare se è presente alla seduta almeno la metà dei membri aventi diritto di voto.

Art. 6 Approvazione e modifica dell'ordine del giorno

¹ L'ordine del giorno è approvato all'inizio della seduta a maggioranza semplice dei votanti.

² Le modifiche dell'ordine del giorno oppure lo stralcio di punti da trattare sono possibili in ogni momento se approvati dalla maggioranza semplice dei votanti.

³ L'inserimento di un nuovo punto nell'ordine del giorno è possibile in ogni momento se approvato da due terzi dei membri presenti alla seduta.

Art. 7 Delibera

¹ Gli affari di carattere strategico sono di norma inseriti una prima volta nell'ordine del giorno per essere discussi. La decisione è presa in una seduta successiva.

² Le decisioni in merito a tutti gli affari pronti per essere sottoposti a delibera sono prese in base a una proposta motivata per scritto e a un progetto scritto di dispositivo di decisione. Nel dispositivo di decisione sono anche fornite indicazioni sull'esecuzione.

³ Il Consiglio dei PF decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Art. 8 Ricusazione

¹ Il membro che potrebbe essere prevenuto in un affare si ricusa, segnatamente quando sussiste un rapporto di lavoro, una subordinazione diretta oppure una procedura di vigilanza.

² Il Consiglio dei PF decide in merito alla ricusazione in assenza della persona in questione.

Art. 9 Verbale

¹ Di ogni seduta è tenuto un verbale. In esso è riassunto l'esito delle votazioni e sono riportate testualmente le proposte e le decisioni.

² Ricevono il verbale:

- a. i membri del Consiglio dei PF;
- b. i direttori degli istituti di ricerca;
- c. i presidenti delle assemblee universitarie.

³ Il verbale è confidenziale; non può essere consegnato a terzi. Il presidente del Consiglio dei PF trasmette agli stati maggiori delle direzioni dei PF e degli istituti di

ricerca un estratto del verbale con le decisioni del Consiglio dei PF (verbale delle decisioni) per uso interno.¹⁰

⁴ In casi speciali, in particolare per motivi di protezione della personalità e dei dati, può essere redatto un verbale separato per i membri del Consiglio dei PF.¹¹

Sezione 2: Decisione per circolazione degli atti

Art. 10

¹ In casi urgenti il presidente può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti.¹²

² Per essere valide, le decisioni mediante circolazione degli atti devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dei PF. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

³ Le decisioni prese per circolazione degli atti sono formalizzate nella successiva seduta del Consiglio dei PF.

Sezione 3: Decisioni presidenziali

Art. 11

¹ Sono emesse sotto forma di decisioni presidenziali le decisioni prese dal presidente:

- a. in base a una competenza conferitagli espressamente dal diritto vigente;
- b. in assenza di una norma che deleghi la competenza a un altro organo.

² Il presidente informa immediatamente per scritto il Consiglio dei PF sulle decisioni presidenziali importanti o vi provvede nella seduta successiva.

Sezione 4: Informazione e comunicazione del Consiglio dei PF

Art. 12¹³

¹ Il Consiglio dei PF è tenuto a comunicare in modo veritiero, oggettivo e trasparente nell'interesse della collettività.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

² L'attività di comunicazione è finalizzata a spiegare le decisioni del Consiglio dei PF e a consolidare la posizione e la reputazione del settore dei PF.

³ L'intera comunicazione del settore dei PF e del Consiglio dei PF rientra nella responsabilità del presidente del Consiglio dei PF. Il presidente o il membro da lui designato del Consiglio dei PF informa su questioni strategiche, in linea con i mandati e le decisioni del Consiglio dei PF.

⁴ Nell'ambito dell'esame dei singoli affari, il Consiglio dei PF decide in merito alle informazioni da comunicare.

⁵ Tutte le attività di comunicazione devono avvenire nel rispetto della protezione della personalità e dei dati.

Sezione 5: Interfacce con le istituzioni

Art. 13¹⁴ Riunioni settoriali

¹ Il presidente del Consiglio dei PF indice di norma da due a quattro volte all'anno una riunione settoriale con:

- a. i presidenti dei PF;
- b. i direttori degli istituti di ricerca.

² Alle riunioni prendono parte senza diritto di voto:

- a. il direttore amministrativo;
- b. il verbalista;
- c. all'occorrenza: altri collaboratori dei PF, degli istituti di ricerca, dello stato maggiore del Consiglio dei PF ed esperti esterni.

³ Le riunioni settoriali servono alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento in seno al settore dei PF.

⁴ Le riunioni settoriali sono dirette dal presidente del Consiglio dei PF.

⁵ È tenuto un verbale sintetico delle riunioni.

⁶ Le date delle riunioni settoriali sono fissate tenendo conto del piano delle sedute del Consiglio dei PF.

Art. 13a¹⁵ Conferenza dei direttori

¹ I direttori degli istituti di ricerca istituiscono una conferenza.

² La conferenza si costituisce da sé.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008 4613).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU 2008 4613).

³ La conferenza serve alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento tra gli istituti di ricerca nonché alla discussione preliminare e allo svolgimento degli affari del Consiglio dei PF.

Art. 14¹⁶ Preparazione e attuazione delle decisioni

¹ Gli istituti e lo stato maggiore del Consiglio dei PF nominano dei delegati incaricati di coordinare la preparazione e l'attuazione delle decisioni del Consiglio dei PF nel quadro di un gruppo di lavoro.

² Il presidente del Consiglio dei PF disciplina le modalità di lavoro del gruppo di lavoro e ne sorveglia l'operato.

³ I membri del gruppo di lavoro sono responsabili in seno ai rispettivi istituti e allo stato maggiore del Consiglio dei PF della fornitura tempestiva di informazioni corrette sul piano materiale e formale e dello scambio d'informazioni.

Sezione 6: Compiti e competenze

Art. 15 Presidente

¹ Il presidente assicura che il Consiglio dei PF possa esercitare la sua funzione strategica. Egli:

- a. è responsabile dell'attuazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, a meno che quest'ultimo non disponga diversamente;
- b. invita periodicamente i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca a colloqui personali per discutere dello sviluppo strategico dei rispettivi istituti;
- c. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi;
- d. esercita la vigilanza finanziaria sul settore dei PF;
- e. è responsabile della preparazione e dell'esecuzione delle decisioni in merito all'assegnazione dei fondi agli istituti del settore dei PF;
- f. evade con una decisione presidenziale o una lettera i ricorsi indirizzati all'autorità di vigilanza, a meno che si imponga una trattazione da parte del Consiglio dei PF;
- g. è responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza del 15 marzo 2001¹⁷ sul personale del settore dei PF nei confronti dei collaboratori del Consiglio dei PF, conformemente all'articolo 2 della medesima;
- h. decide in merito a tutti gli affari del Consiglio dei PF che, in base alla legge e alle ordinanze, non sono di competenza di un altro organo.¹⁸

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 23 mar. 2005, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU **2005** 1753).

¹⁷ RS **172.220.113**

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

² Il presidente informa il Consiglio dei PF sulle decisioni importanti al più tardi nella seduta successiva.

Art. 16 Vicepresidente

Il vicepresidente:

- a. rappresenta il presidente del Consiglio dei PF;
- b. assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti;
- c. sbriga gli affari che gli sono assegnati.

Art. 17¹⁹ Dialogo con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca

¹ Ogni anno i membri del Consiglio dei PF discutono con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca lo stato della situazione (dialogo).

² Nel quadro del controllo strategico, il dialogo serve in particolare a:

- a. permettere ai PF e agli istituti di ricerca di riferire sullo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'accordo sugli obiettivi;
- b. garantire uno scambio aperto di informazioni e di opinioni su temi e problemi d'attualità e sulle strategie di sviluppo.

³ La partecipazione al dialogo è aperta a tutti i membri del Consiglio dei PF.

⁴ Il presidente del Consiglio dei PF organizza il dialogo e designa i membri dello stato maggiore che vi partecipano.

Sezione 7: Comitati del Consiglio dei PF

Art. 18

Per compiti specifici il Consiglio dei PF istituisce comitati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento interno del Consiglio dei PF del 25 gennaio 2001²⁰ è abrogato.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° febbraio 2004.

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 23 mar. 2005 (RU **2005** 1753). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal 1° nov. 2008 (RU **2008** 4613).

²⁰ [RU **2001** 1073, **2002** 205 4000]

